



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. IANNACCONE

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV)  
con plesso e sezioni associate di scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado di Teora (AV)  
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S  
Sito web: [www.iclioni.edu.it](http://www.iclioni.edu.it)  
tel/fax: 082742046 e-mail: [avic86000t@istruzione.it](mailto:avic86000t@istruzione.it) e-mail pec: [avic86000t@pec.istruzione.it](mailto:avic86000t@pec.istruzione.it)

|                                                                                                                  |                                                 |                                                          |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Scuola dell'infanzia e scuola primaria<br>Scuola secondaria 1° grado<br>Scuola dell'Infanzia, primaria e sec. 1° | Via Ronca 11<br>Via Ronca 20<br>Largo Europa 10 | 83047 Lioni (AV)<br>83047 Lioni (AV)<br>83056 Teora (AV) | Tel/Fax 082742046-0827 270275<br>Tel. 082742015<br>Tel. 082751077 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACCONE"-LIONI  
Prot. 0001129 del 05/02/2024  
I-1 (Uscita)

## CIRCOLARE 236

- Ai DOCENTI dell'I.C. "N. Iannaccone"
- Agli STUDENTI dell'I.C. "N. Iannaccone"
- Ai GENITORI dell'I.C. "N. Iannaccone"
- All'ALBO
- All'ALBO GENITORI alunni Istituto (ingresso)
- Al sito della scuola [www.iclioni.edu.it](http://www.iclioni.edu.it)
- Agli ATTI

Sede

**Oggetto:** Circolare applicativa del limite delle assenze.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

#### PREMESSO CHE

La presente circolare è emanata in applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- **DPR 122/2009 "Regolamento della valutazione"** che dispone:
  - articolo 4 comma 5 "La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento è riferita a ciascun anno scolastico"
  - articolo 14 comma 7 "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle

*deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".*

- **C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 "Assenze alunni e validità anno scolastico"** di cui si riportano i seguenti passaggi:
  - *"...si prevede, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina"*
  - *"...Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio."*
  - *"...devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe"*
  - *"...Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati."*
  - *"...È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo."*

**VISTO** il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite"; **VISTO** il D.P.R. 122/2009 che all'art. 14 comma 7 recita: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

**RITENUTO** necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

**VISTO** il Regolamento deroghe assenze studenti (DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 26/10/2023 - DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 30/10/2023)

#### **DISPONE**

la pubblicazione del

#### **Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico**

**Art. 1** Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

**Art. 2** Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

**Art. 3** Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del II ciclo.

**Simulazione sul monte ore annuali** di 30 ore settimanali X 33 settimane = 990 ore annuali

$\frac{3}{4}$  di 990 = 743 ore totali necessarie per essere scrutinati

990 - 743 = 247 ore avvalentesi insegnamento RC o attività alternativa,

743 - 33 = 710 ore non avvalentesi insegnamento RC, la soglia da non superare fatte salve le deroghe.

**Art. 3** Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:

- ☐ entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della I ora di lezione;
- ☐ uscite in anticipo;
- ☐ assenze per malattia;
- ☐ assenze per motivi familiari;
- ☐ astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti);
- ☐ non frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche, a visite guidate o viaggi d'istruzione;
- ☐ non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

**Art. 4** Non sono computate come ore di assenza:

- ☐ la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POFT e/o approvati dal Consiglio di classe );
- ☐ la partecipazione ad attività di orientamento;
- ☐ partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

**Art. 5** Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

La didattica a distanza viene attivata in presenza di gravi patologie (certificazioni mediche pari almeno a 15 gg). Essa permette di garantire in assoluto il diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno homebound, offrire le migliori risorse possibili e raggiungere tutti gli studenti, nessuno escluso, valorizzando anche il team digitale della nostra scuola -

**Art. 6** La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- ☐ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;

☐ assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;

☐ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa;

☐ Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

☐ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

☐ motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);

☐ entrate posticipate o uscite anticipate per:

- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);

- terapie continuative per gravi patologie;

- analisi mediche;

- donazione di sangue;

- disservizio trasporti;

- attività culturali che vedono l'allievo attore o relatore;

☐ entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del Dirigente.

**Art. 7** Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del POFT, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono ore effettivamente svolte e concorrono al monte ore annuale.

**Art. 8** - I casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nei Consigli di Classe.

**Art. 9** Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

### **Certificazione medica**

La deroga per ragioni di salute potrà essere concessa previa esibizione, unitamente alla giustificazione sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, di:

a) certificazione medica contenente necessariamente i giorni di malattia dell'alunno;

b) certificato di ricovero e/o cartella clinica in copia conforme all'originale;

c) referto di pronto soccorso in copia conforme all'originale.

### **Informazioni agli studenti e alle famiglie**

L'Istituto utilizza le seguenti modalità di comunicazione della :

- a) la presente Circolare viene affissa all'Albo e pubblicata sul sito dell'Istituto
- b) una sintesi della Circolare viene consegnata ai genitori al momento del ritiro del libretto personale
- c) il docente Coordinatore, ad inizio d'anno, contestualmente alla presentazione del Piano di lavoro del CdC, illustra agli allievi i contenuti della presente Circolare
- d) le assenze vengono registrate quotidianamente
- e) la segreteria Didattica fornisce, prima delle riunioni dei consigli di classe e degli scrutini, un report con le assenze degli allievi. Il CdC stabilisce, di volta in volta, le modalità di comunicazione più opportuna alle famiglie (telefonica, scritta, ecc...) per i casi particolarmente rilevanti
- f) il Coordinatore di classe raccoglie la documentazione relativa alle assenze in deroga, che sarà custodita nel fascicolo personale dell'allievo, per consentire al Consiglio di Classe una serena valutazione degli atti a disposizione dell'Istituto in sede di scrutinio finale.

### **Scrutinio finale**

Come stabilito dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Gerardo Cipriano

